



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio Generale del Personale e della Formazione

m dg - GDAP
PU - 0307016 - 17/11/2016

Al Signor Provveditore Regionale per la Sicilia
PALERMO



Oggetto: Lettera circolare prot. n° GDAP-0421205-2011 dell'8.11.2011 "Regolamento e criteri di attribuzione del buono pasto. Chiarimenti" - Quesito.

§1 In riferimento e seguito alla nota 23 ottobre 2015 n.355085, inerente quanto in oggetto, mi prego partecipare alla S.V. ulteriori considerazioni a maggior chiarimento.

§2 Conviene soffermare l'attenzione, innanzitutto, sulle fonti contrattuali e normative in base alle quali viene riconosciuto il "diritto al buono pasto" alle diverse categorie di personale di questa Amministrazione.

§2.1 Per quanto attiene al personale del comparto Ministeri, l'art. 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, ha previsto la corresponsione dei buoni pasto al personale civile dei Ministeri.

Alla disposizione è stata data attuazione:

- con l'accordo sindacale sottoscritto in data 30 aprile 1996 -integrato dall'accordo sindacale del 12 dicembre 1996- per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali;
- con l'accordo sindacale sottoscritto in data 8 aprile 1997, per il personale dell'area dirigenziale dello stesso comparto.

Sulla base di tali disposizioni si ricava che il buono pasto è attribuito:

- al dipendente, avente un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, nelle giornate in cui abbia svolto orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore (giorni in cui effettua i prescritti due rientri pomeridiani), nel rispetto della pausa pranzo di almeno mezz'ora (art. 4 dell'Accordo sulla corresponsione dei buoni pasto del 30 aprile 1996);

Servizio del Personale e Contabilità



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Procuratore Generale del Personale e della Formazione

- al dipendente che abbia effettuato, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa pranzo (prevista dall'art. 1, comma 4, del CCNL 16 maggio 1995).

§2.2 Per quanto riguarda il personale di Polizia Penitenziaria, impiegato in servizi istituzionali in ambito penitenziario, i presupposti per la concessione dei buoni pasto sono gli stessi previsti per l'ammissione alla mensa obbligatoria di servizio (M.O.S.), indicati nelle lettere circolari 5 novembre 1997 n. 144536/4.5 e 9 marzo 1999 n. 3495/5945, nel senso che, laddove non sia possibile usufruire della mensa obbligatoria di servizio per ragioni tecniche (es. chiusura della mensa per manutenzione) o di servizio, il dipendente che aveva titolo a fruire della mensa, perché rientrate in una delle fattispecie elencate nelle predette circolari, si vedrà corrispondere il buono pasto, volto a compensare la mancata fruizione della mensa.

A tal uopo, è opportuno ricordare che la M.O.S. per le Forze di polizia è prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 203. Il combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, prevede che il Ministro della Giustizia è autorizzato a disporre, con propri decreti, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale di Polizia penitenziaria che si trova in particolari situazioni di impiego ed ambientali indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 1, nel limite dello stanziamento di bilancio¹.

Si evidenzia, in particolare, che questa Amministrazione, con P.D.G. del 27 ottobre 1998, ha esteso l'erogazione dei buoni pasto, preliminarmente concessa al personale del comparto Ministeri, anche al personale di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento, i Provveditorati Regionali e i CSSA, oggi UEPE, impiegato in compiti diversi da quelli istituzionali. La circolare esplicativa 9 marzo 1999 n. 3495/5945 richiama, per la concreta erogazione dei buoni pasto al personale medesimo, le condizioni e le modalità di attribuzione già in essere per il personale del comparto Ministeri².

¹ Al personale di Polizia penitenziaria che, per carenza di organici delle qualifiche funzionali, è impiegato in compiti amministrativi e contabili, il buono pasto è stato attribuito ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 5 giugno 1997.

² La concessione dei buoni pasto per le Forze di Polizia, in sostituzione della mensa obbligatoria di servizio e, quindi, ricorrendo il presupposto delle condizioni di impiego previste dall'art. 1 della legge 203/1989, è stata successivamente disciplinata dall'art. 35 dell'Accordo sindacale recepito con D.P.R. 16.3.1999, n. 254.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

A maggior chiarezza, pertanto, si ritiene che, per la concessione del buono pasto, il personale di Polizia Penitenziaria in forza negli istituti penitenziari avrà diritto alla fruizione della mensa, se impiegato nelle particolari modalità indicate nelle circolari richiamate, e, solo se ne sarà impossibile la fruizione per i motivi suindicati, percepirà il succedaneo buono pasto.

§3 Premesso quanto sopra, si osserva che la *ratio* del riconoscimento del diritto a fruire della mensa (o del buono pasto sostitutivo) fa riferimento all'impossibilità di interrompere il servizio al fine di recarsi presso il proprio domicilio per consumare il pasto.

Pertanto al personale di Polizia Penitenziaria impiegato in compiti istituzionali che proseguano l'orario di servizio oltre le 14.30 e/o oltre le 20.30 in regime di lavoro ordinario ovvero di lavoro straordinario, spetta la M.O.S. o, se impossibilitato a fruirne, il buono pasto sostitutivo.

L'occasione è gradita per porgere atti di viva stima.

IL DIRETTORE GENERALE

Riccardo Turchi Vita